

REGOLAMENTO REGIONALE 6 GIUGNO 2006, N. 6

«Norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica.»

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N. 29 DEL 21 GIUGNO 2006

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato.

LA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE

ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina:

- a) l'individuazione delle fasce di contribuenza cui è suddivisa, a fini elettorali, la prima sezione;
- b) le modalità ed i termini per la predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto;
- c) il procedimento elettorale per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione dei consorzi di bonifica;
- d) l'elezione del presidente del Consiglio di amministrazione;
- e) l'approvazione degli statuti e loro modificazioni ed integrazioni;
- f) l'esercizio dell'attività di controllo di legittimità sugli atti degli organi dei consorzi di bonifica concernenti:
 - 1) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
 - 2) i conti consuntivi;
 - 3) i piani di classifica del comprensorio per il riparto della contribuenza;
 - 4) la proclamazione degli eletti nel Consiglio di amministrazione dei consorzi di cui all'articolo 9;
- g) l'esercizio del potere di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'elenco della seconda sezione è costituito dai legali rappresentanti delle comunità montane e dei comuni ricadenti nel comprensorio del consorzio, o loro delegati.

5. Gli elenchi delle due sezioni elettorali sono approvati dal Presidente del Consiglio di amministrazione del consorzio almeno novanta giorni prima della scadenza degli organi consortili e sono pubblicati mediante affissione nell'albo consortile e nell'albo pretorio dei comuni e delle comunità montane ricadenti nel comprensorio, per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi.

6. I soggetti interessati possono proporre reclamo alle risultanze degli elenchi di cui al comma 5 entro trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione.

7. Gli elenchi di cui al comma 5 sono depositati, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del consorzio, dei comuni e delle comunità montane, ricadenti nel comprensorio di bonifica, fino alla data delle elezioni.

8. Il Consiglio di amministrazione del consorzio decide in merito ai reclami di cui al comma 6 nei successivi venti giorni decorrenti dalla data di presentazione del reclamo dandone contestuale comunicazione ai soggetti interessati.

9. Avverso il provvedimento del Consiglio di amministrazione, l'interessato può proporre ricorso al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione. Il Presidente della Giunta regionale decide con provvedimento definitivo entro quindici giorni dal ricevimento del reclamo.

10. In sede di prima applicazione, gli elenchi di cui al comma 5 sono approvati sulla base delle norme statutarie vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.

Art. 4.

(Indizione delle elezioni)

1. Il Presidente del consorzio di cui all'articolo 10, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, fissa la data delle elezioni, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 17-bis e 27 della l.r. 30/2004 e successive modifiche ed integrazioni e contestualmente convoca l'Assemblea dei consorziati appartenenti alle due sezioni elettorali per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente del consorzio non oltre quarantacinque giorni antecedenti la data fissata per l'elezioni dispone l'affissione presso la sede del consorzio dell'avviso contenente la data di svolgimento delle elezioni ed i seggi presso cui si svolgono le operazioni elettorali.

3. Della convocazione elettorale è data altresì notizia mediante affissione di manifesti murali, pubblicazioni a mezzo stampa, radio e televisioni locali ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

4. In applicazione dell'articolo 27, comma 7 della l.r. 30/2004 e successive modifiche ed integrazioni, le prime elezioni sono indette entro centoventi giorni dalla data di approvazione degli Statuti dei consorzi da parte della Regione.

Art. 5.

(Elezione del Consiglio di amministrazione)

1. L'elezione del Consiglio di amministrazione del consorzio si svolge contemporaneamente e separatamente per le due sezioni elettorali di cui all'articolo 14 della l.r. 30/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

(Elezione del Consiglio di amministrazione, prima sezione)

1. L'elezione dei sette membri del Consiglio di amministrazione da eleggere nell'ambito della prima sezione si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente fascia per fascia.

2. Ogni fascia elegge un numero di rappresentanti sul totale da eleggere, pari al rapporto tra la contribuenza della singola fascia e la contribuenza consortile totale. In caso di frazioni con il terzo decimale superiore o uguale a cinque, si arrotonda alla unità superiore.

3. Ogni consorziato iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto ha diritto ad un solo voto, salvo quanto previsto al comma 4. Se iscritto in più fasce di contribuenza, il consorziato esercita il proprio diritto al voto nella fascia in cui risulta maggior contribuente.

4. Nell'ipotesi in cui il consorziato, iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto, per gli immobili di cui sia personalmente proprietario rivesta anche la qualità di rappresentante legale di persona giuridica o di altro soggetto collettivo, esso esercita il diritto di voto sia a titolo personale, quale consorziato iscritto nelle liste degli aventi diritto al voto, sia per le persone giuridiche o altro soggetto collettivo di cui ha la rappresentanza.

5. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dall'intestatario dell'avviso di pagamento della corrispondente anagrafica catastale. L'intestatario può delegare altro comproprietario all'esercizio del voto. La delega è sottoscritta secondo le modalità di cui al comma 11 e ad essa devono aderire gli altri comproprietari fino al raggiungimento della maggioranza delle quote. La delega è presentata al consorzio entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto.

6. Le elezioni avvengono sulla base di una lista, o più liste concorrenti, di candidati iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive fasce di contribuenza.

7. Le liste, nei termini e con le modalità fissate dall'articolo 8, devono essere presentate e sottoscritte da almeno cinquanta consorziati aventi diritto al voto della rispettiva fascia.

8. Qualora per una o più fasce non venga presentata alcuna lista, gli elettori di detta fascia potranno votare per ogni avente diritto al voto appartenente alla stessa fascia.

9. Le liste devono comprendere un numero di candidati almeno pari al doppio del numero dei consiglieri da eleggere nell'ambito di ciascuna fascia di contribuenza.

10. Il voto è espresso dagli aventi diritto mediante una unica preferenza a favore di uno dei candidati iscritti nelle liste delle rispettive fasce di contribuenza.

11. Il voto è segreto, personale e delegabile ad altro consorziato fino ad un massimo di cinque voti. La delega è sottoscritta innanzi ad un notaio, segretario comunale, o al Presidente del consorzio, o suo delegato, che ne legittima la validità.

12. Per le società e per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o loro delegati.

13. La qualità di rappresentante legale è attestata mediante certificazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

14. In ogni fascia sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità è eletto colui che è gravato da maggiore contribuenza e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

15. Nell'ipotesi in cui in una o più fasce non risulti votato alcun iscritto del relativo elenco, è nominato dal Consiglio di amministrazione colui che è gravato da maggior contribuenza e, in caso di parità, il più anziano di età.

16. La nomina del rappresentante, secondo le modalità di cui al comma 15, determina la riduzione di un componente dal numero degli eletti della fascia maggiormente rappresentata.

Art. 7.

(Elezioni del Consiglio di amministrazione, seconda sezione)

1. Partecipano alla elezione dei due rappresentanti della seconda sezione elettorale del Consiglio di amministrazione del consorzio, i legali rappresentanti dei comuni, o loro delegati ed i legali rappresentanti delle comunità montane, o loro delegati, appartenenti allo stesso comprensorio di bonifica.

2. L'elezione dei due rappresentanti avviene lo stesso giorno fissato per le elezioni dei rappresentanti della prima sezione, sulla base di una lista suddivisa in due elenchi di candidati: uno per i legali rappresentanti dei comuni, ed uno per i legali rappresentanti delle comunità montane.

3. Gli appartenenti alla seconda sezione elettorale del medesimo comprensorio di bonifica esprimono il voto indicando due preferenze: una a favore dei candidati dei comuni e una a favore dei candidati delle comunità montane.

4. Il voto può essere espresso anche in assenza della lista di cui al comma 2, secondo le modalità di cui al comma 3.

5. Il voto è segreto, personale e non delegabile.

6. Nel caso in cui un comune o una comunità montana ricada in più comprensori di bonifica, il legale rappresentante dell'ente, o suo delegato, partecipa alla elezione dei due rappresentanti del Consiglio di amministrazione del consorzio e può essere eletto

ove lo stesso risulti rappresentante dell'ente il cui territorio ricada maggiormente nel comprensorio di bonifica.

7. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità è eletto colui che rappresenta, nel comprensorio di bonifica di appartenenza, il territorio più esteso.

8. Qualora il rappresentante del Consiglio di amministrazione eletto con le modalità di cui al presente articolo cessi per qualsiasi ragione dalla carica rivestita presso l'ente di appartenenza, decade altresì dalla carica di consigliere del consorzio. Il Consiglio di amministrazione provvede, in tal caso, con propria delibera, alla sua sostituzione con il candidato primo non eletto.

Art. 8.

(Presentazione e accettazione delle liste)

1. Le liste di cui agli articoli 6 e 7 sono consegnate presso la sede consortile, entro e non oltre le ore tredici del venticinquesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni ai funzionari del consorzio all'uopo designati.

2. Le liste sono approvate con provvedimento del Consiglio di amministrazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione.

3. Il procedimento elettorale dalla fase della presentazione delle liste dei candidati alla proclamazione degli eletti è disciplinato da apposito regolamento elettorale approvato dal Consiglio di amministrazione del consorzio.

Art. 9.

(Proclamazione degli eletti)

1. La proclamazione degli eletti è effettuata entro quindici giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali con deliberazione del Consiglio di amministrazione uscente, previa verifica dell'assenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle norme in materia.

2. La delibera di cui al comma 1 è trasmessa al Servizio regionale di cui all'articolo 11 entro cinque giorni dalla data di adozione.

3. Il consorzio dà comunicazione della proclamazione degli eletti mediante affissione della deliberazione di cui al comma 1, presso la propria sede. I risultati delle elezioni possono essere comunicati anche mediante affissione di manifesti murali, pubblicazioni a mezzo stampa, radio e televisioni locali ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Art. 10.

(Elezione del Presidente)

1. Trascorsi trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti di cui all'articolo 9 e comunque entro e non oltre quarantacinque giorni dalla stessa data, il Presidente uscente del consorzio convoca il nuovo Consiglio di amministrazione per l'elezione del Presidente e del vice-presidente.

2. Il Consiglio di amministrazione, alla prima seduta e fino alla nomina del Presidente, è presieduto dal consigliere più anziano di età.

3. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Dopo due votazioni infruttuose è sufficiente la maggioranza dei consiglieri presenti.

4. L'elezione del vice-presidente si svolge con le modalità di cui al comma 3.

TITOLO III VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 11.
(Struttura regionale competente)

1. Il Servizio Credito agrario, controlli esterni, garanzie delle produzioni della Direzione regionale Attività produttive, di seguito denominato Servizio III, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 30/2004 e successive modifiche ed integrazioni, istruisce gli atti e i procedimenti concernenti le funzioni di vigilanza e controllo sui consorzi ai fini dell'adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'articolo 12.

Art. 12.
(Atti soggetti ad approvazione e controllo)

1. La Giunta regionale approva gli Statuti e loro modificazioni ed integrazioni.

2. La Giunta regionale esercita il controllo di legittimità sugli atti degli organi dei consorzi concernenti:

- a) bilanci annuali e pluriennali di previsione e le relative variazioni;
- b) conti consuntivi;
- c) piani di classifica del comprensorio per il riparto della contribuenza;
- d) proclamazione degli eletti nel Consiglio di amministrazione.

Art 13.
(Funzioni di vigilanza e controllo)

1. I consorzi inviano al Servizio III gli atti da sottoporre ad approvazione o controllo di legittimità, di cui all'articolo 12, entro trenta giorni dalla data di adozione da parte del consorzio stesso.

2. La Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 12, adotta le seguenti decisioni:

- a) approvazione, per gli statuti e loro modificazioni e integrazioni;
- b) visto di legittimità, per gli atti di cui all'articolo 12, comma 2;
- c) richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio;

d) annullamento parziale o totale.

3. Le richieste di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio e le decisioni di annullamento di cui al comma 2 lettere c) e d), devono essere motivate con l'indicazione, rispettivamente, degli aspetti da chiarire o integrare e dei vizi relativi alla legittimità.

Art. 14.

(Esecutività degli atti)

1. Gli atti sottoposti a vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 12 diventano esecutivi:

a) nell'ipotesi che la Giunta regionale adotti un proprio atto favorevole nella forma dell'approvazione, per gli statuti e loro modificazioni, ovvero del visto di legittimità, per gli atti di cui all'articolo 12, comma 2, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto;

b) nell'ipotesi che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto, la Giunta regionale non adotti alcuna decisione.

2. Il termine previsto al comma 1, lettera a) può essere interrotto una sola volta qualora la Giunta regionale chiedi chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente interessato. Il termine riprende a decorrere per intero a partire dalla data di ricevimento dei chiarimenti ed elementi integrativi richiesti.

3. In caso di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), l'atto decade automaticamente e non produce alcun effetto se, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, gli organi dell'ente non forniscono chiarimenti o gli elementi richiesti.

4. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi nei periodi compresi fra il 1° e il 31 agosto e fra il 23 dicembre ed il 6 gennaio di ciascun anno.

Art. 15.

(Pubblicazione)

1. Gli atti soggetti a vigilanza e controllo di cui all'articolo 12 sono esposti nella sede del consorzio che li ha adottati per un periodo di almeno quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della decisione regionale di cui all'articolo 14, fatte salve le diverse previsioni dello statuto, relativamente alle deliberazioni adottate in via d'urgenza.

Art. 16.

(Controllo ispettivo e potere sostitutivo)

1. La Giunta regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli organi del consorzio.

2. Qualora il consorzio non adotti atti obbligatori per legge nei termini prescritti o non provveda alle modifiche ed agli adeguamenti degli atti per i quali sono stati posti rilievi o denunciate irregolarità, la Giunta regionale, accertata l'inadempienza, diffida il

consorzio a provvedere entro il termine di trenta giorni. Trascorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un Commissario "ad acta".

3. Nel caso di persistente inefficienza della attività consortile o di gravi violazioni dello statuto e della normativa, ovvero di gravi e reiterate irregolarità amministrative e contabili, il Presidente della Giunta regionale, con decreto emanato su conforme deliberazione motivata della Giunta regionale, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione del consorzio e la nomina di un commissario straordinario.

4. Il commissario straordinario di cui al comma 3, nel termine indicato nel decreto di nomina, convoca l'assemblea dei consorziati per l'elezione di un nuovo Consiglio di amministrazione e cura l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 17.

(Norme transitorie e finali)

1. I procedimenti amministrativi concernenti gli atti di cui all'articolo 12 iniziati e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono portati a compimento secondo le norme vigenti al momento in cui gli stessi siano stati avviati.

2. In sede di prima applicazione, il collegio dei revisori dei consorzi resta in carica fino alla nomina del nuovo organo di revisione eletto secondo le modalità di cui all'articolo 17 della l.r. 30/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18.

(Norma di rinvio)

1. Quando leggi regionali, statuti, o altri provvedimenti fanno riferimento al Presidente della Deputazione amministrativa, esso è da intendersi riferito al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, addì 6 giugno 2006

LORENZETTI

NOTE

Regolamento regionale:

– adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Liviantoni, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, nella seduta del 29 dicembre 2005, deliberazione n. 2322;

– trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 12 gennaio 2006, per il successivo iter;

- assegnato alla I^a Commissione consiliare permanente “Affari istituzionali – programmazione – bilancio – finanze e patrimonio – organizzazione e personale – enti locali”, per l’acquisizione del parere obbligatorio previsto dall’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 18 gennaio 2006;
- esaminato dalla I^a Commissione consiliare permanente, nella seduta del 26 aprile 2006, che ha espresso sullo stesso parere favorevole, con osservazioni.

La Giunta regionale, nella seduta del 24 maggio 2006, con deliberazione n. 863, ha preso atto del parere espresso dalla I^a Commissione consiliare permanente ed ha apportato al testo del suddetto regolamento le conseguenti modifiche.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Relazioni con il Consiglio regionale – Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti – B.U.R. e Sistema Archivistico – Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti e decreti, relazioni con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO)

Note all’art. 1, comma 1:

- La legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, recante “Norme in materia di bonifica” (pubblicata nel B.U.R. 31 dicembre 2004, n. 57), è stata modificata ed integrata con legge regionale 22 dicembre 2005, n. 29 (in B.U.R. 4 gennaio 2006, n. 1). Si riporta il testo degli artt. 25 e 26:

«Art. 25

Vigilanza e controllo.

1. La Regione adotta norme regolamentari per disciplinare le modalità della propria vigilanza sui consorzi di bonifica.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1 disciplinano in particolare:

a) l’approvazione da parte della Giunta regionale degli statuti e le loro modifiche;

a-bis) il controllo di legittimità da parte della Giunta regionale sulle deliberazioni degli organi consorziali concernenti:

1) i bilanci annuali e pluriennali di previsione e relative variazioni;

2) i conti consuntivi;

3) i piani di classifica del comprensorio per il riparto della contribuenza;

4) l’elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione;

b) l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Giunta regionale sui consorzi, tramite la nomina di un commissario ad acta, nell'ipotesi di mancata adozione nei termini prescritti di atti obbligatori per legge;

c) l'esercizio del potere di scioglimento da parte del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, degli organi di amministrazione dei consorzi, con nomina di un commissario straordinario, nell'ipotesi di persistente inefficienza della attività consortile o di gravi violazioni della normativa e dello statuto, ovvero di gravi irregolarità amministrative e contabili.

Art. 26.

Norme regolamentari di attuazione.

1. La Regione adotta norme regolamentari per l'attuazione della presente legge, con particolare riferimento a quanto disposto dagli articoli:

a) 11, comma 2;

b) 14, comma 4;

c) 25.».

Nota all'art. 2, comma 1:

– Il testo dell'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (si vedano le note all'art. 1, comma 1), è il seguente:

«Art. 14.

Assemblea dei consorziati.

1. L'Assemblea è divisa in due sezioni elettorali:

a) alla prima sezione appartengono tutti i consorziati, agricoli ed extra-agricoli, privati e pubblici, proprietari di immobili, iscritti nel catasto del consorzio di bonifica, che godono dei diritti civili e sono obbligati al pagamento dei contributi stabiliti dal consorzio stesso;

b) alla seconda sezione appartengono i legali rappresentanti delle comunità montane e dei comuni ricadenti nel comprensorio del consorzio di bonifica, o loro delegati.

2. La prima sezione è suddivisa in fasce di contribuenza ai fini della predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio di amministrazione.

4. La Regione adotta norme regolamentari al fine di disciplinare le fasce di contribuenza, le modalità e i termini per la predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto e l'elezione del Consiglio di amministrazione.».

Note all'art. 3, commi 1 e 2:

– Il testo dell'art. 15, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (si vedano le note all'art. 1, comma 1), è il seguente:

«Art. 15.

Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, è composto di nove membri, di cui sette eletti dai consorziati nell'ambito della prima sezione elettorale dell'Assemblea e due eletti dai comuni e dalle comunità montane nell'ambito della seconda sezione elettorale.

Omissis.».

– Per il testo dell'art. 14, comma 1, lett. a) della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, si veda la nota all'art. 2, comma 1.

Nota all'art. 4, commi 1 e 4:

– Il testo degli artt. 17-bis e 27 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (si vedano le note all'art. 1, comma 1), è il seguente:

«Art. 17-bis.

Elezioni consortili.

1. Le elezioni del Consiglio di amministrazione, trascorso il termine di cui all'articolo 15, si svolgono di norma in coincidenza con le elezioni regionali, ed in caso di necessità con le prime elezioni utili politiche, amministrative o europee ed avvengono secondo le modalità stabilite dal regolamento della Giunta regionale di cui all'articolo 14, comma 4.

Art. 27.

Norme transitorie e di prima applicazione.

1. In sede di prima applicazione il programma pluriennale è approvato dal Consiglio regionale entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'approvazione del programma pluriennale di cui al comma 1 e dei relativi piani di bonifica, gli interventi di bonifica sono approvati dalla Giunta regionale sulla base dei progetti predisposti e presentati dai consorzi di bonifica o dalle comunità montane.

2-bis. I Consorzi di bonifica, entro 120 giorni dall'approvazione da parte della Regione delle norme regolamentari di cui all'articolo 26, provvedono ad adeguare i loro Statuti e ad adottare il piano di classifica degli immobili.

3. Omissis.

4. Omissis.

5. Omissis.

6. Fino all'approvazione dei nuovi statuti i consorzi continuano ad operare sulla base delle norme statutarie vigenti alla data di approvazione della presente legge.

7. I Consorzi di bonifica indicano le prime elezioni per il rinnovo degli organi entro 120 giorni dalla data di approvazione degli Statuti da parte della Regione. Tali organi durano in carica per il periodo di tempo che intercorre tra la data di costituzione di tali organi e la data delle prime elezioni politiche, regionali, amministrative o europee ai sensi dell'articolo 17-bis.

8. Gli organi consortili in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono in carica sino all'elezione di cui al comma 7.

9. Fino all'approvazione del nuovo piano di classifica di cui al comma 3, i consorzi di bonifica adottano un piano provvisorio di riparto della contribuzione, nel rispetto di quanto previsto dal capo II del titolo IV.

10. Fino all'approvazione del piano di classifica i soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue depurate sono tenuti a corrispondere i contributi previsti a loro carico dal piano di riparto provvisorio di cui al comma 9.».

Nota all'art. 5:

– Per il testo dell'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, si veda la nota all'art. 2, comma 1.

Nota all'art. 6, comma 13:

– Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42.

Nota all'art. 11:

– Per il testo dell'art. 25 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, si veda la nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 17, comma 2:

– Il testo dell'art. 17 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (si vedano le note all'art. 1, comma 1), è il seguente:

«Art. 17

Collegio dei revisori.

1. Il Collegio dei sindaci revisori dei conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili.

2. Il Presidente e i componenti del Collegio dei revisori, compresi i membri supplenti, sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato. Per i consorzi interregionali, la nomina avviene previ accordi fra le Regioni interessate.

3. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica cinque anni. Essi cessano comunque dalla carica, prima della scadenza, in caso di decadenza degli altri organi consortili.

4. Il Collegio dei revisori, alla scadenza del suo mandato o nel caso di decadenza di tutti gli organi consortili, resta in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione fino al rinnovo del Collegio stesso.».